

**Regolamento Albo Fornitori e Public e-Procurement della Federazione
Ginnastica d'Italia
(RAEPP)**

ART. 1. - PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori e Public e-Procurement della FGI, delle procedure di affidamento e del principio di rotazione in base alla suddivisione in fasce di importo e categoria merceologica, approvato con delibera del **CDF n. 63/SG-RUP del 26/3/2025**

Il Presente regolamento e la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori FGI saranno pubblicati sul sito internet federale. Nel presente regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

FGI o Federazione

Federazione Ginnastica d'Italia in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Viale Tiziano 70, 00196 Roma

Operatore Economico – “O.E.”

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno iscrizione all'Albo Fornitori FGI

Regolamento

E' il presente documento denominato “Regolamento Iscrizione Albo Fornitori FGI”

Albo Fornitori o Albo

E' l'elenco degli operatori economici denominato Albo Fornitori FGI, ovvero l'elenco delle imprese, degli imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni, alla prestazione di servizi e all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FGI e di eventuali altri organismi/società ad essa collegati.

Preventivo: quotazione non impegnativa e non vincolante per la FGI e per gli operatori economici, bensì solamente conoscitiva dei costi medi e le principali condizioni offerte da un dato mercato di riferimento. Il Preventivo viene elaborato, di norma, sulla base di una sintetica descrizione del fabbisogno o di un progetto di massima, in caso di procedimentalizzazione dell'istruttoria.

Offerta: proposta contrattuale irrevocabile ottenuta tramite Procedura Ordinaria, Negoziata o Trattativa Diretta. L'offerta, di norma, viene elaborata sulla base di un capitolato tecnico amministrativo chiuso riportante le specifiche tecniche minime e le principali condizioni contrattuali richieste.

Percorsi di indagine esplorativa con preventivi: E' il percorso di indagine con cui la FGI consulta gli operatori economici chiedendo loro un preventivo non impegnativo - a titolo conoscitivo - al fine di disporre una successiva Trattativa Diretta.

Negoziazioni: procedure con cui la FGI richiede una offerta irrevocabile nell'ambito di una procedura di gara o di una Trattativa Diretta.

Foglio patti e condizioni: documento disciplinare che riporta le condizioni e i termini contrattuali predisposti dalla FGI che vanno ad integrarsi con le caratteristiche tecniche del servizio/lavoro/fornitura eventualmente preventivate.

RUP: Responsabile Unico del Progetto.

RUP di fase: Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento ovvero per le fasi di progettazione ed esecuzione.

RE: referente esecuzione contratto / DEC per contratti di forniture e servizi

DL: Direttore dei lavori in caso di affidamento o aggiudicazione di LLPP

Referenti operativi: Referenti esecuzione contratto ai quali è demandato il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali in fase esecutiva.

DGUE : dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui l'O.E. dichiara il possesso dei requisiti di legge nel caso in cui non sia abilitato all'Albo Fornitori alla scadenza di presentazione dell'offerta.

TITOLO I ALBO FORNITORI

ART. 2. - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FGI come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 14 del Dlgs 36/2023 ("Codice dei Contratti Pubblici"). Per la scelta degli operatori economici da invitare o consultare si procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando a gara o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della FGI di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco fornitori o di ricorrervi parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di interpello, consultazione e/o negoziazione (ad esempio il MEPA).

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco fornitori è così articolato:

- ☐ Sezione I: Fornitori di beni;
- ☐ Sezione II: Prestatori di servizi;
- ☐ Sezione III: Esecutori di lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative (ove presenti) sottocategorie di cui all'Elenco "categorie merceologiche". La FGI si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

ART. 4 – PORTALE FORNITORI FGI

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Albo fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la FGI, la gestione dell'Albo fornitori è garantita dal Portale fornitori della FGI (disponibile al seguente indirizzo <https://federginnastica.acquistitelematici.it> gestito dalla società DigitalPA, ed è effettuata mediante un processo informatizzato.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati, e i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni. Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori è necessario pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "manuale utente" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Albo fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Elenco fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FGI in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Elenco fornitori da parte della FGI non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Federazione stessa.

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla FGI, e la password.

Le comunicazioni inerenti l'Albo fornitori saranno effettuate dalla FGI all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione al Portale fornitori. È onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative;
2. i consorzi;
3. i professionisti;

Gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione, ovvero nel DGUE presentato in sede di gara o Trattativa Diretta e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) per attività inerenti all'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione, curriculum vitae in caso di professionisti;
2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-98 del Codice dei contratti, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE E ECONOMICO - FINANZIARIA (laddove richiesti in caso di procedure di gara/comparative)

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

1. scheda di presentazione della società con le principali capacità tecniche;
2. dichiarazione di committenti relativi a incarichi, commesse precedenti coerenti con la categoria merceologica di iscrizione;
3. informazioni economiche-finanziarie;
4. certificazioni di qualità;

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

☐ devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli;

☐ possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Allegare sempre copia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale o di suo Procuratore.

ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi ed abilitarsi all'Albo fornitori l'operatore economico interessato deve:

A. prendere visione del presente Regolamento e delle Categorie Merceologiche della FGI (disponibili all'indirizzo <https://federginnastica.acquistitelematici.it> (voce menù apposita)

B. seguire le istruzioni riportate dal portale accessibile dal suddetto link producendo tutta la documentazione richiesta.

NB: Nel caso in cui siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del soggetto dichiarante o dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori (di cui all'art. 95 e 98 del Codice dei Contratti) o siano state adottate misure di *self cleaning*, devono essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla FGI ogni opportuna valutazione. Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla FGI una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Elenco fornitori.

ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro il termine indicativo di 5 minuti dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il portale comunicherà l'esito del procedimento, tramite servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando la categoria merceologica principale per la quale l'operatore economico risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la FGI richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di

iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e. Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Albo fornitori, la FGI si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della FGI, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

Le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, del Codice, devono essere rese dal legale rappresentante o procuratore per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei Contratti.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di sospensione dell'iscrizione all'Elenco fornitori.

ART. 10 - ESTENSIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche.

ART. 11 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

11.1 Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 6 (mesi) mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 12.

11.2 Aggiornamento periodico delle informazioni

Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Il portale, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnalerà, mediante apposito avviso di messaggistica automatico via email all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico.

11.3 Rinnovo semestrale dell'iscrizione

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione, e tutta l'ulteriore documentazione richiesta prima della scadenza semestrale dell'iscrizione, esclusivamente tramite il Portale seguendo la procedura indicata.

Il portale verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Albo fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Albo fornitori sarà sospesa e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere oggetto delle procedure consultazione o affidamento/negoziazione rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la sospensione.

ART. 12 - CAUSE DI SOSPENSIONE (BLOCCO) / CANCELLAZIONE (ANNULLAMENTO)

La FGI si riserva la facoltà di disabilitare e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo fornitori come di seguito descritto.

Art. 12.1 -Sospensione (blocco abilitazione)

Si procede alla sospensione dell'iscrizione in anche uno solo dei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo fornitori;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento semestrale dell'iscrizione;

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

La FGI comunicherà la sospensione all'interessato tramite il servizio di messaggistica automatico.

Art. 12.2 - Casi per cui è prevista la cancellazione (annullamento abilitazione)

1. cessazione di attività;
2. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
3. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - dichiarazioni mendaci accertate da un provvedimento dell'ufficio Sanzioni ANAC;
 - comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;
 - provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico interessato, via mail, tramite il servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico, prima della relativa cancellazione o disabilitazione, verrà contattato per una richiesta di chiarimenti da far pervenire entro un termine che verrà di volta in volta stabilito.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione.

ART. 13 -AGGIORNAMENTI

La FGI si riserva di aggiornare il presente regolamento, al fine di migliorare nonché adattare lo stesso al gestionale dell'Albo durante la fase di utilizzo e di implementazione.

TITOLO II

PIATTAFORMA DI PUBLIC E-PROCUREMENT

ART. 14 DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONSULTAZIONE E NEGOZIAZIONE

Sono strumenti di interpello e consultazione degli operatori economici:

- 1) **Indagine esplorativa su listini/preventivi a titolo di *benchmark* (richiesta di informazioni / preventivi).** Con tale percorso non si avvia un confronto competitivo né comparativo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere quotazioni non impegnative ed elementi utili a definire dati, informazioni, condizioni e a verificare i costi medi di mercato di una data prestazione/servizio/lavoro/fornitura per poi procedere eventualmente con un affidamento diretto ex art. 50 co 1 del Codice dei Contratti Pubblici. La FGI indica nella richiesta il fabbisogno di massima o, se presente, le informazioni del progetto/capitolato tecnico - utile ai consultati per elaborare un preventivo /proposta. Tale percorso non genera alcuna graduatoria, e la FGI è libera di individuare a sua discrezione, il preventivo/proposta ritenuto più conveniente in termini di prezzo o anche tramite valutazione di elementi non economici in rapporto al proprio fabbisogno. A seguito di una richiesta di indagine esplorativa/informazioni- in caso fosse confermato l'interesse della FGI - la stessa procede successivamente con Trattativa Diretta per finalizzare l'affidamento diretto e definire le specifiche tecnico-contrattuali con il fornitore individuato. La FGI si avvale, per tale percorso, delle funzioni "consultazione preliminare" e "richiesta di preventivi". Nel caso in cui le circostanze dell'appalto/acquisto lo rendessero opportuno, la FGI può avviare l'indagine anche tramite un percorso procedimentalizzato, in modalità sincrona, agli O.E. selezionati, inviando una richiesta di preventivo informale sulla base di un progetto di massima al fine di ricevere quotazioni economiche e/o proposte tecnico-operative migliorative o alternative necessarie a definire la futura negoziazione. Tale percorso consta di una mera richiesta di preventivo. Successivamente la FGI avvia la negoziazione con il solo operatore economico scelto per la cui documentazione si rinvia a quanto descritto per la Trattativa diretta (TD).

Natura della consultazione:

Ai fini del percorso di cui al punto 1), la FGI precisa che La relativa richiesta si intende a titolo puramente informativo e quale indagine di mercato, pertanto con la stessa non si intende indire alcuna sorta di comparazione tra offerte né una procedura negoziata/gara o gara informale di alcun tipo. La richiesta non genera alcuna graduatoria ma è funzionale solo ed esclusivamente all'individuazione di dati, informazioni su costi, condizioni e preliminare disponibilità, al fine di individuare la platea dei potenziali affidatari. Si precisa, inoltre, che il preventivo / quotazione / listino- non sarà in alcun modo vincolante. La FGI, individuato il preventivo/listino/quotazione ritenuto più conveniente a suo insindacabile giudizio - in base al prezzo e all'aderenza alle specifiche tecniche/fabbisogno- valuterà se procedere con richiesta di offerta tramite trattativa diretta.

La FGI, pertanto, si avvale della piattaforma esclusivamente quale strumento di semplificazione e razionalizzazione nel corso della indagine esplorativa che sta svolgendo. Qualsiasi riferimento della

piattaforma al termine “gara” o “comparazione” o “invito” e “procedura” non deve essere preso in considerazione.

Pertanto, la presente non costituisce né invito a offrire né proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del cod. civ.

Si precisa, inoltre, che il termine dell'indagine ha finalità esclusivamente istruttorie. Per tale ragione la FGI si riserva di acquisire agli atti della ricerca di mercato anche preventivi/quotazioni/listini inviati a mezzo email/pec oltre il termine indicato in piattaforma senza che ciò possa generare alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno risposto alla richiesta di informazioni.

2) manifestazione di interesse

Con tale procedura non si avvia un confronto competitivo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere disponibilità a partecipare ad una successiva procedura comparativa e negoziata senza bando (RDO). La FGI indica nella richiesta l'elenco delle caratteristiche tecniche/prestazionali minime utili ai consultati per presentare la domanda di partecipazione e i relativi requisiti anche speciali. Tale procedura non genera alcuna graduatoria. Tale procedura prevede la pubblicazione di un avviso aperto nella sezione “bandi” del portale.

3) Consultazioni preliminari di mercato

Con tale procedura non si avvia un confronto competitivo tra fornitori o tra offerte. La richiesta è finalizzata ad ottenere dati, informazioni ed elementi necessari alla predisposizione di una procedura d'appalto sotto o sopra soglia. Tale procedura prevede l'invio di una PEC simultaneamente a più operatori economici. Si precisa che la funzione “consultazione preliminare” può essere utilizzata anche per effettuare le indagini e gli interpellati di cui al punto 1).

Sono strumenti di negoziazione con gli operatori economici:

la trattativa diretta (TD)

La FGI invia all'O.E. precedentemente individuato, invito a negoziazione il progetto/capitolato tecnico sulla base del preventivo e/o delle informazioni reperite in fase istruttoria. Tale percorso si compone dei seguenti allegati:

- Modulo offerta confermativa/migliorativa (richiama la descrizione del preventivo)
- Foglio Patti e condizioni / capitolato tecnico-amministrativo (richiama la descrizione del preventivo)
- DGUE
- Eventuali allegati tecnici

Il suddetto elenco è solo esemplificativo e non esaustivo.

Gara a procedura aperta (con bando)

Effettuate le pubblicazioni di rito in GUUE e GURI, anche tramite il sistema della banca dati nazionale ANAC, la FGI procede alla gestione della procedura di gara telematica tramite la piattaforma di procurement FGI, nominando preventivamente la Commissione Giudicatrice, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ovvero il Saggio di Gara, quando il criterio è quello del minor prezzo / massimo ribasso %. Si applica l'art. 71 del Dlgs 36/2023.

Gara a procedura ristretta (con bando)

Effettuate le pubblicazioni di rito in GUUE e GURI, anche tramite il sistema della banca dati nazionale ANAC, la FGI procede ad invitare gli operatori economici selezionati - sulla base dei

criteri preventivamente individuati - alla gestione della procedura di gara telematica tramite la piattaforma di procurement FGI, nominando preventivamente la Commissione Giudicatrice, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ovvero il Saggio di Gara, quando il criterio è quello del minor prezzo / massimo ribasso %. Si applica l'art. 72 del Dlgs 36/2023.

Gara a procedura ad invito (negoziata senza bando)

La FGI invia contestualmente, in modalità sincrona, agli O.E. selezionati, una richiesta di offerta irrevocabile sulla base del progetto/capitolato tecnico e del disciplinare di gara al fine di ricevere quotazioni economiche a ribasso e/o offerte tecniche da valutare su base quali-quantitativa. Per la selezione degli operatori da invitare alla procedura di gara, la FGI fissa preventivamente i criteri di selezione con la pubblicazione di uno specifico avviso. In caso di manifestazione di interesse "aperta" si procede ad invitare tutti gli operatori che hanno presentato la propria candidatura. L'utilizzo del sorteggio, quale metodo di selezione per gli inviti, deve essere opportunamente motivato ai sensi dell'art. 50 co 2 del Dlgs 36/2023.

Iter in caso di affidamento diretto istituito sulla base del Vademecum ANAC in materia di affidamenti diretti:

▪ FASE PRELIMINARE

Predisposizione di una relazione progettuale semplificata (progetto di massima o piano dei fabbisogni) da porre a base dell'affidamento diretto

Verifiche preliminari, se ritenuta opportuna dal RUP, circa l'esistenza delle medesime prestazioni all'interno di AQ e CQ Consip;

▪ FASE DI SELEZIONE INFORMALE (ISTRUTTORIA):

1. Indagini con analisi dei costi o confronto preventivi
2. Individuazione operatore economico e prestazione che si ritiene conveniente per il fabbisogno definito

▪ FASE DI TRATTATIVA/FORMALIZZAZIONE

1. Acquisizione del CIG
2. Predisposizione atti dell'affidamento diretto (Capitolato/Foglio Patti, definizione costi manodopera, impegni dell'o.e. individuato)
3. Acquisizione autocertificazione/DGUE
4. Avvio verifiche sui requisiti se di importo superiore a 40.000 euro

▪ FASE DI AFFIDAMENTO

Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Federazione trasparente"

Servizi di natura non intellettuale, forniture con posa in opera e LLPP in caso di affidamento diretto:

A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 209/2024, per le prestazioni in oggetto la FGI procede a richiedere /individuare il CCNL di riferimento, nonché a richiedere in sede di Trattativa Diretta/O.D. l'indicazione del costo della manodopera e una relazione sugli adempimenti previsti dall'art. 102 del Dlgs 36/2023. Laddove compatibile con la natura e l'oggetto del contratto, anche in caso di affidamento diretto la FGI valuterà l'opportunità di applicare la clausola sociale relativa al riassorbimento del personale uscente.

TITOLO III

**APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE AGLI INVITATI ALLE
PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDATARI**

ART. 15 - PRINCIPI

L'affidamento di servizi, forniture e lavori deve rispettare i principi enunciati dagli art. da 1 a 11 del Dlgs 36/2023. Per l'esplicitazione di tali principi si fa rinvio alle previsioni del codice.

Il Presente Regolamento si applica all'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria determinata come previsto dall'art.14 del Dlgs 36/2023. Le soglie suddette sono soggette ad adeguamento automatico ai nuovi importi stabiliti con regolamento delegato della Commissione europea. Il Responsabile Unico del Progetto garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nelle procedure di gara e negli affidamenti diretti.

In particolare, ai sensi dell'art. 49 del Codice, è previsto che:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 16 - ROTAZIONE DEGLI INVITI E ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto e il divieto di affidamento diretto, nei confronti del contraente uscente, qualora i due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

16.1 - Rotazione: categorie di opere per lavori e settori merceologici per servizi e forniture

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le categorie di opere per lavori ed i settori merceologici per servizi e forniture sono di volta in volta individuati fra quelli del vocabolario CPV, adottato dal Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>. Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre, ai quali corrisponde una denominazione che descrive i lavori, le forniture e i servizi, oggetto del contratto. Il CPV viene indicato nel capitolato tecnico / Foglio Patti e condizioni relativo alla procedura di scelta

del contraente posta in essere dalla FGI. Ai fini della applicazione del principio di rotazione vengono prese in considerazione le prime 4 cifre del CPV afferenti al livello della “classe”. Tuttavia, non sempre le prime 4 cifre del CPV sono idonee a identificare una sovrapposizione tra categorie merceologiche. Pertanto, la FGI può valutare, caso per caso, di derogare al criterio delle 4 cifre/CPV motivando opportunamente le ragioni di non appartenenza alla medesima categoria merceologica e potendo sempre fare riferimento al concetto della prestazione principale/prevalente che esclude l'applicazione del principio di rotazione laddove si configuri una “sostanziale alterità qualitativa” della prestazione oggetto di affidamento (cfr. Consiglio di Stato sez. V, Sent. n. 8030/2020).

16.2 - Fasce di valore economico

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle seguenti fasce di valore economico al medesimo CPV (con riferimento alle prime 4 cifre dello stesso) in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia/categoria:

- per servizi e forniture:

- 1) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
- 2) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
- 4) da 40.000 euro fino a 75.000 euro;
- 5) da 75.001 euro fino a 140.000,00;
- 6) da 140.001 euro fino alle soglie comunitarie

- per lavori:

- 1) fino a 39.999 euro;
- 2) da 40.000 a 149.999 euro;

per gli importi superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti, in caso di LLPP, la FGI si avvale della Centrale di Committenza Sport e Salute SpA.

16.3 - Reinuito e/o riaffidamento al contraente uscente

L'affidamento o il reinuito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. Tale scelta va motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e del livello qualitativo della prestazione uscente (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti).

16.5 Casi in cui non si applica la rotazione degli inviti e degli affidamenti e casi nei quali la rotazione può essere derogata.

Di norma, la rotazione non si applica agli inviti ed agli affidamenti riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti situazioni:

– Procedure ordinarie e/o sostanzialmente aperte al mercato

Laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nel caso di procedure negoziate, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

- nei casi di lock-in

quando cioè non sia possibile cambiare fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente a fronte di elevati costi iniziali di investimento non recuperabili per effetto dei quali il cambio del fornitore determinerebbe la perdita degli stessi; alla presenza di processi di apprendimento (*learning*) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore.

In particolare per i gestionali informatici, software e programmi in cui il cambio del fornitore di un prodotto e/o servizio può comportare costi elevati, quali, a titolo esemplificativo:

- 1) i costi della migrazione di dati e/o documenti informatici;
- 2) i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;

- nei casi di infungibilità

A titolo esemplificativo, la FGI è strettamente legata all'utilizzo di determinate attrezzature sportive che presentano un particolare marchio connesso alle relative specifiche tecnico-prestazionali che vengono utilizzate nelle maggiori competizioni ginniche di livello continentale e internazionale. In tale circostanza, accertata l'infungibilità del prodotto e qualora non vi fossero situazioni di esclusiva da parte di un dato operatore economico, verrà garantita comunque la competizione tra questi senza facoltà di offrire prodotti con caratteristiche analoghe.

- nei casi ex art. 76 del Dlgs 36/2023

16.6 - Affidamenti di importo inferiore a € 5.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente articolo ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 36/2023.

ART.17 - GARANZIE

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Per i contratti di importo superiore alle soglie ex art. 14 Dlgs 36/2023 si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 106 del Codice.

ART. 18 - VERIFICHE DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Le cause di esclusione sono ordinatamente ripartite in cause automatiche e non automatiche. Le cause di esclusione automatiche fanno riferimento a:

- sanzione interdittiva ex Dlgs 231/2001;
- certificazione ex art. 17 L. 68/99;
- procedure concorsuali;
- iscrizione al casellario informatico ANAC;
- regolarità fiscale e contributiva di natura grave e definitiva (la cui disciplina di dettaglio è contenuta nell'allegato II.10),
- specifica causa di esclusione riguardante gli appalti PNRR.
- Reati sanciti dai commi 1 e 2 dell'art. 94 Dlgs 36/2023;

Mentre le cause di esclusione non automatiche si riferiscono a:

- gravi infrazioni di norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- Conflitto di interesse;
- Distorsione della concorrenza;
- Le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- Illecito professionale grave;
- gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo quanto indicato nell'allegato II.10

Fermo restando la possibilità di procedere in urgenza all'affidamento, nelle more delle verifiche dei requisiti, la FGI procede alla verifica dei requisiti generali ex artt. 94-98 e, se richiesti, speciali ex art. 100 del Dlgs 36/2023, con i seguenti sistemi:

- Banche dati interoperabili tra PPAA;
- Tramite richieste via PEC agli enti certificatori;
- Tramite FVOE ANAC;

Per i requisiti speciali, fatto salvo quanto previsto in caso di utilizzo del FVOE, con richieste agli operatori economici interessati;

Per affidamenti diretti entro i 40.000 la FGI si riserva di effettuare controlli a campione sugli affidatari sulla base delle dichiarazioni rese (DGUE) deliberando, preventivamente, i metodi di sorteggio. In tal caso, se all'esito delle verifiche, dovesse riscontrarsi un esito negativo, la FGI procede con:

- la risoluzione del contratto,
- l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
- la comunicazione all'ANAC
- la sospensione del fornitore dalla partecipazione alle procedure sottosoglia indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART.19 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all' applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Albo fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.

ART.20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori

delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

ART. 21 -ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FGI

Tramite l'iscrizione all'Albo dei Fornitori e/o in caso di procedure / affidamenti gestiti dalla FGI, gli operatori economici accettano espressamente e senza alcuna riserva quanto riportato nel presente regolamento.





